

**Affidamento *in house* del servizio idrico integrato  
nell'Ambito Distrettuale Caserta**

**DL 179/2012  
Relazione ex art. 34, comma 20**

## Prologo

L'art. 34 comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

La presente relazione costituisce la relazione prevista dall' art. 34. comma 20 del DL 179/2012 per l'affidamento in house del Distretto Caserta, predisposta dagli uffici dell'Ente Idrico Campano, anche con la collaborazione della società affidataria, a seguito degli indirizzi del Consiglio di Distretto così come previsto dalla L.R. 15/2015, e sottoposta all'approvazione dal Comitato esecutivo dell'Ente.

Il DL 9 agosto 2022, n.115, recante *“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”*, successivamente convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221) introduce una significativa accelerazione delle attività di affidamento in via di sviluppo nei diversi distretti della Regione Campania, come definiti dalla L.R. 15/2015 e ss.mm. e ii. prevedendo il commissariamento degli enti di governo dell'ambito che non provvedano all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	Servizio Idrico Integrato Distretto Caserta
Ente affidante	Ente Idrico Campano
Tipo di affidamento	<i>in house</i>
Modalità di affidamento	diretto
Durata del contratto	fino al 31.12.2027
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comuni della Provincia di Caserta

## **SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Vincenzo Belgiorno
Ente di riferimento	Ente Idrico Campano
Area/servizio	Direzione generale
Telefono	081 964089
E-mail	protocollo@pec.enteidricocampano.it
Data di redazione ultima versione	24/10/2022

## 1. Gestione preesistente dei segmenti del Servizio Idrico Integrato (SII) nel Distretto Caserta.

Il distretto di Caserta, è caratterizzato da un'estrema frammentazione gestionale per il comparto fognario-depurativo, dovuta alla presenza di un importante numero di gestori in economia e supportato anche da Gestori Grossisti di profilo regionale, che genera una diffusa assenza di integrazione del servizio idrico. Nel comparto idrico, si rileva la presenza di alcuni operatori strutturati, di diversa estrazione societaria, che garantiscono il servizio su un significativo gruppo di comuni. Nessuno di tali operatori è risultato salvaguardato ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/06.

Tabella 1. Gestori strutturati ed in economia nel Distretto Caserta

DISTRETTO	TIPO DI GESTIONE	N° GESTORI PRESENTI
CASERTA	GESTIONE STRUTTURATA	4
	GESTIONE IN ECONOMIA	98
<b>TOTALE</b>		<b>102</b>

Il territorio è altresì caratterizzato dalla significativa presenza di gestori grossisti come di seguito rappresentato in tabella 2.

Tabella 2. Gestori grossisti operanti nel Distretto Caserta.

Gestore	ACQUEDOTTO		COLLETTAMENTO		DEPURAZIONE	
	N°. COMUNI	QUOTA POP. RESIDENTE	N°. COMUNI	QUOTA POP. RESIDENTE	N°. COMUNI	QUOTA POP. RESIDENTE
<b>Regione Campania</b>	31	323.097	42	629.486	42	629.486
<b>Acqua Campania</b>	26	312.804	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>57</b>	<b>635.901</b>	<b>42</b>	<b>629.486</b>	<b>42</b>	<b>629.486</b>

In particolare, la società I.T.L. S.p.A. gestisce il S.I.I. o suoi segmenti dei servizi di captazione e distribuzione idrica, fognatura e depurazione in 33 dei 104 Comuni dell'Ambito Distrettuale Caserta, servendo circa 230.000 abitanti per un totale di circa 73.000 utenze idriche, con un rapporto di abitanti/utenza di 3,2. L'attuale copertura del servizio corrisponde ad oltre il 25% rispetto al bacino della popolazione dello stesso ambito distrettuale (art. 7 D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014).

La previsione conseguente all'affidamento oggetto della presente relazione è, pertanto, che I.T.L. S.p.A. assuma la gestione di tutti i segmenti del S.I.I. dei comuni già facenti parte della compagine societaria, nonché assorba nel perimetro societario e gestionale, progressivamente fino a coprire l'intero S.I.I. nel periodo 2022-2027, tutti gli ulteriori comuni ricadenti nell'ambito distrettuale di Caserta. Il target previsionale al 2027 è pari a circa 900.000 abitanti residenti.

Il modello incrementale degli affidamenti, previsto completato per il periodo 2022-2027, approvato dal Consiglio di Distretto Caserta in data 24 ottobre 2022 è opportunamente dettagliato nel Preliminare del Piano di Ambito Distrettuale, al quale si rimanda per opportuno dettaglio.

## 2. Normativa di riferimento.

Come già riportato nel prologo della presente relazione l'art. 34 comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

In coerenza con il dettato normativo, il presente documento si pone l'obiettivo di fornire le motivazioni che portano l'Ente Idrico Campano, Autorità d'Ambito operante nella Regione Campania ex L.R. 15/2015, a disporre l'affidamento *in house* della gestione del Distretto Caserta ad ITL S.p.A..

Nei successivi paragrafi, si effettuerà una analisi della normativa nazionale, regionale e locale, nonché dei provvedimenti di indirizzo assunti dal Consiglio di Distretto Caserta applicabili alla presente fattispecie.

### 2.1 *Disciplina statale.*

L'art. 149 bis, nel suo testo attualmente vigente, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. d, del D.L. n. 133/2014, prevede quanto segue: *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*.

Tale articolo, in linea con la più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389), *“va interpretato nel senso che, nel rispetto dell'articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, si possa, tra l'altro, scegliere:*

- a) *di esperire una gara per la scelta del concessionario-gestore privato cui affidare la gestione del servizio idrico;*
- b) *di costituire una società mista, con socio operativo/industriale, cui conferire la gestione del servizio, a condizione che la gara per la scelta del socio sia preordinata alla individuazione del socio industriale od operativo che concorra materialmente allo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto di quanto oggi stabilito dal d. lgs. 175/2016 (e, tra l'altro, dagli articoli 7 e 17 d. lgs. ora citato) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C196/08) e nazionale;*
- c) *di affidarlo a società in house”*.

La stessa giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che la prescrizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 - relativa all'eventuale partecipazione di capitale privato nella società *in house* (*“... solo se non vi sia partecipazione di*

*capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto”)* - non può avere applicazione, nel caso di applicazione dell’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, posto che non solo “*manca una norma di legge che espressamente lo prescriva*”, ma anzi l’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 lo esclude espressamente; peraltro, “*Giova altresì ribadire che non può giungersi a diversa conclusione, come prospettato dalla regione richiedente, in considerazione del richiamo all’ “ordinamento europeo” che vi è nell’articolo 149 bis Cod. amb. perché, proprio l’ordinamento europeo richiamato, impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016)”* (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389). Pertanto, nell’ipotesi dell’affidamento *in house* la società affidataria deve essere partecipata esclusivamente da capitale pubblico.

Di conseguenza, per quanto attiene alla ipotesi di affidamento *in house*, devono riscontrarsi in capo al soggetto affidatario le tre seguenti condizioni:

- 1) Il capitale dell’affidatario deve essere interamente pubblico;
- 2) l’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 3) oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante.

La situazione attuale, nella quale le tre opzioni di affidamento offerte dalle disposizioni europee sono poste su un piano di pari dignità, è il risultato di un complesso *excursus* normativo.

Nell’anno 2008, infatti, il legislatore era intervenuto sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con una disposizione (l’art. 23-bis del DL 112/2008) dichiaratamente prevalente sulle relative discipline di settore con esse incompatibili, che prevedeva, al comma 2, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali potesse avvenire, con “modalità ordinarie”, rispettivamente: (i) a seguito di procedure comparative ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; (ii) in favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenisse mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a).

Al successivo comma 3, esclusivamente in chiave di deroga alle modalità di affidamento c.d. ordinario di cui al comma 2, veniva infine prevista la terza possibilità offerta dalla disciplina comunitaria “*per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato*”, di procedere ad affidamento diretto in favore di “*società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano*”.

In sostanza, il legislatore aveva relegato la modalità di affidamento *in house* ad un livello subordinato rispetto alle c.d. “modalità ordinarie” dell’affidamento del servizio ad un gestore individuato mediante selezione pubblica e dell’affidamento ad una società mista, il cui socio privato fosse stato selezionato mediante gara. Detto articolo, tuttavia, è stato abrogato con l’art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 113/2011, a seguito della consultazione referendaria del giugno 2011.

Successivamente, però, l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - ritenuto conforme al dettato costituzionale ed eurounitario, rispettivamente, dalla sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 2020, n. 100 e dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IX, 6 febbraio 2020, C-89/19 e C-91/19 - ha inserito una norma limitativa della possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di ricorrere al modello c.d. *in house*, secondo la quale *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“configura, come è dato evincere dal suo tenore testuale e secondo l'interpretazione che ne ha fatto la giurisprudenza amministrativa, una duplice condizione cui è subordinata la legittimità del ricorso al modello di gestione in house dei servizi pubblici: (a) la dimostrazione del cd. “fallimento del mercato”, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio de quo alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del “controllo analogo”; (b) la sussistenza di specifici “benefici per la collettività” derivanti dall'affidamento diretto del servizio in house ... La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, quanto alla condizione per cui si discetta (cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 1564 del 3 marzo 2020) che: a) il primo presupposto per procedere mediante l'“in house” consiste nell'obbligo di motivare le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell'affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato “fallimento del mercato”, rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe ... Naturalmente, la congruità dell'attività istruttoria posta in essere dall'Amministrazione deve essere valutata caso per caso; ciò implica, e così si entra nel vivo della questione controversa, che non potrebbe escludersi la legittima possibilità per l'amministrazione di procedere secondo modalità che non si traducono nell'effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo. E invero, la peculiarità del caso concreto, l'esperienza di mercato vissuta in precedenza, l'elaborazione di specifici dati ben possono indurre alla ragionevole valutazione che l'affidamento mediante gara non garantisca (non, quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati, traducendosi in plausibili, dimostrabili e motivate ragioni idonee a giustificare la scelta”* (cfr. Cons. Stato, Sez. Quarta, 19 ottobre 2021, n. 7023).

Di conseguenza, pur essendo l'affidamento *in house* una ipotesi derogatoria e residuale rispetto all'ordinario ricorso al mercato (mediante esternalizzazione con gara o gara a c.d. doppio oggetto), lo stesso sarà perfettamente legittimo fintanto che ricorrano i requisiti di cui sopra e l'Amministrazione adotti la motivazione rafforzata inerente ai punti nodali sopra richiamati.

## **2.2 Legge Regionale.**

Nella Regione Campania il servizio idrico integrato è regolato dalla L. n. 15/2015, rubricata come *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”*.

La legge regionale istituisce un unico Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio della Regione Campania, suddiviso in Ambiti Distrettuali – definiti all’art. 6 - al fine di garantire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio.

L’Ente Idrico Campano (EIC), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 15/2015, è l’organo di Governo dell’ATO, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano. I suoi organi, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 15/2015, sono: il Presidente, il Direttore, il Comitato Esecutivo, i Consigli di Distretto ed il Collegio dei Revisori. Tra le competenze dell’EIC è previsto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b, della L.R. n. 15/2015, l’affidamento per ogni Ambito distrettuale della gestione del Servizio idrico integrato, al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto. Infatti, L’art. 14 della L.R. n. 15/2015, ha attribuito al Consiglio di Distretto la funzione di “*definire la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 15/2015)*”, mentre l’art. 10, comma 2, lett. b), pone in capo al Comitato Esecutivo il compito di “*approvare le forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali, su proposta dei Consigli di Distretto*”.

### ***2.3 Provvedimenti del Consiglio di Distretto Caserta dell’Ente Idrico Campano (EIC).***

Esaminato il quadro normativo statale e regionale, ed analizzate le competenze degli Organi di EIC in relazione all’affidamento del Servizio nei singoli Ambiti Distrettuali nei quali si suddivide l’ATO unico regionale, si rende utile una ricognizione degli atti degli Organi di EIC che si sono espressi sul Servizio Idrico Integrato nel Distretto Caserta.

Da tali atti, come si potrà vedere, emerge con chiarezza l’indirizzo ad una gestione pubblica del servizio e ad una soluzione di affidamento *in house* dello stesso.

L’EIC esperito le procedure di valutazione inerenti all’indicazione da parte del Consiglio di Distretto in termini di “modello gestionale pubblico”, fondata “sulla partecipazione totalitaria dei Comuni del Distretto al soggetto unico” con possibilità di “mantenimento delle gestioni strutturate a totale partecipazione pubblica attualmente esistenti, da aprire all’ulteriore partecipazione dei Comuni che attualmente gestiscono il servizio in economia, assicurandone il cd. controllo analogo, in maniera congiunta, da parte di tutti i Comuni del Distretto”.

Con recenti trasmissioni il cessato Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha rappresentato all’EIC di aver completato le attività di trasformazione in società di capitali e realizzazione di ogni ulteriore condizione affinché esso possa essere individuato quale gestore unico del SII ai sensi dell’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, allegando alla nota specifica perizia per la rappresentazione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche realizzate.

Con delibera di Assemblea Straordinaria il Consorzio CITL si è, infatti, trasformato, ai sensi dell’art.35 della Legge 448/2011 in società di capitali nella forma di I.T.L. S.p.A. allo scopo di candidarsi come soggetto gestore unico di distretto del servizio idrico integrato della Provincia di Caserta.

Da ultimo con provvedimento della Regione Campania prot. 0356684 dell’11/07/2022 e successivo prot. 0371553 del 18/07/2022 si è pervenuti alla ricomposizione dei debiti relativi alla fornitura idrica e debiti della depurazione in modo da definire il perimetro finanziario della trasformanda società.

Il Consiglio di Distretto Caserta dell'E.I.C. con la deliberazione n. 1 del 28/06/2021, in vista della necessità di individuare la forma di gestione del S.I.I. in conformità alla normativa di settore, ha deliberato, tra l'altro, di optare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) della L.R. 15/2015, per un modello di gestione pubblico ai fini dell'affidamento del S.I.I. da parte dell'EIC.

Siffatta scelta è stata assunta in coerenza con le previsioni di legge nazionale e comunitaria, nel quale siano privilegiate innanzitutto soluzioni fondate sulla partecipazione totalitaria dei Comuni del Distretto al soggetto unico, con forma di gestione pubblica, che sarà incaricato della gestione del S.I.I..

Tale gestione deve promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti secondo le priorità stabilite dall'EGA e garantendo l'equilibrio economico-finanziario, condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Per il raggiungimento di tali finalità:

- deve essere garantita la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità raggiungendo livelli di qualità ed affidabilità del servizio erogato all'utenza in linea con gli standard previsti dal Regolatore (ARERA);
- devono essere sostenuti i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali vengono percepiti i ricavi da corrispettivi tariffari;
- deve essere realizzato il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità ed affidabilità del servizio erogato.

Da ultimo il Consiglio di Distretto di Caserta, con deliberazione del Consiglio n. 1 del 29/09/2022, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze tecniche e di esperienze specialistiche, confermava l'indirizzo della forma di gestione pubblica ai fini dell'affidamento in house della gestione del S.I.I., invitando l'EIC a finalizzare la definizione ed il compimento di tutti gli atti e adempimenti occorrenti alla formalizzazione dell'affidamento della gestione del S.I.I. alla I.T.L. S.p.A.. Con delibera del 24 ottobre 2022, infine, il consiglio di Distretto ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale contenente un modello di Piano economico finanziario coerente con le indicazioni discusse nella presente relazione.

## ***2.4 Caratteristiche del servizio.***

Il Servizio Idrico Integrato (SII), in accordo a quanto definito dal Decreto Legislativo 152/06, art. 141, D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Tali segmenti del SII è possibile suddividerli macroscopicamente in 3 servizi, ai quali sono associati tipicamente 3 distinte componenti di tariffa a remunerazione del gestore:

- = acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche verso utenze domestiche e non domestiche (pubbliche e commerciali);
- = fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;
- = depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.

Come sopra evidenziato, attualmente le attività riferibili al segmento depurativo sono operate dalla Regione Campania; pertanto, il Servizio Idrico Integrato del Distretto Caserta risulta al momento



fortemente frammentato e non integrato. La piena integrazione verticale del SII nel Distretto Caserta sarà pertanto realizzata mediante l'incremento progressivo del perimetro gestionale di ITL S.p.A. come definito dal Piano di Distretto.

In linea generale, la gestione del Servizio Idrico Integrato oggetto del presente documento comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il servizio di corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione idrica-collettamento e depurazione; ovvero la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria straordinaria e programmata necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere affidate al Gestore.

Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio le seguenti attività, che il Gestore è tenuto a svolgere:

- a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l'adduzione, l'accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
- b) la raccolta, il collettamento ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
- c) il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
- d) l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
- e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
- f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- g) l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
- h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni;
- i) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;
- j) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
- k) la riscossione della tariffa;
- l) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
- m) l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
- n) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla condotta principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

- o) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture *una tantum*, i sopralluoghi e le verifiche;
- p) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- q) l'espressione dei pareri di competenza nell'ambito di procedimenti autorizzatori attivati dall'Autorità competente;
- r) l'espressione in merito alla fattibilità tecnico-economica delle opere funzionale al SII in occasione di modifiche ai sistemi insediativi, ai sensi di quanto previsto nella normativa regionale in materia;
- s) l'attuazione di tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili.

Per quanto riguarda la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore deve attenersi alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre deve realizzare gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.

Per quanto attiene agli standard di qualità del servizio, il Gestore deve garantire nel periodo di affidamento l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII, mediante il controllo in continuo degli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.

In via esemplificativa e non esaustiva, tale funzionalità ed efficienza è data da:

- il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
- la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.

La gestione del SII deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore dovrà quindi mettere in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA già AEEGSI) o dagli altri Enti ed Autorità preposti.

### ***3.1 Obblighi di servizio pubblico e universale.***

Il Servizio Idrico Integrato è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.

Trattandosi di servizio pubblico in senso anche "soggettivo" del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati provvedimenti, in relazione ai differenti "servizi di pubblica utilità") trovano definizione nella Convenzione di servizio, destinata a regolare i rapporti tra l'Ente d'Ambito ed il soggetto affidatario, oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si riferisce in specie al Piano d'ambito, al Regolamento di gestione del servizio idrico, al Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano degli Interventi, al Piano Operativo degli Interventi, e allo Schema Regolatorio, attraverso i quali vengono specificamente indicati i livelli di servizio minimi e obiettivo e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo e di ricavo su base annua, nel rispetto della pianificazione d'ambito e della regolazione dell'Autorità nazionale (ARERA).

L'attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo deliberato dall'Autorità d'Ambito.

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella Carta.

#### ***Eguaglianza***

Il gestore, nell'erogazione del SII, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d'ambito elaborato dall'Autorità d'Ambito.

Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità nazionale ARERA e dell'Agenzia, con particolare riferimento al riconoscimento del cd bonus idrico.

#### ***Imparzialità***

Il gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del

servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

### ***Continuità***

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente. La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

### ***Partecipazione***

Il Servizio Idrico Integrato costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirla da parte dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento delle fatture).

In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D. Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

### ***Efficienza ed efficacia***

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

### ***Cortesìa***

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

### ***Chiarezza e comprensibilità dei messaggi***

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

### ***Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute***

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il gestore garantisce, per quanto connesso all'attività del servizio, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente, il miglioramento continuo e la conformità alle norme di settore.

Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene agli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio limitando gli sprechi.

Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell'utenza che coinvolga anche l'operato delle riferite Associazioni.

### ***Privacy***

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE n. 2016/679 e di tutta la normativa vigente in materia.

### ***Finanziamento degli oneri di servizio universale.***

I costi del servizio pubblico di gestione del SII saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla tariffa, come determinata in applicazione della specifica disciplina regolatoria dell'ARERA, quale corrispettivo per lo svolgimento del SII svolto dal Gestore affidatario nel territorio interessato. Non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte dell'Ente locale partecipante a favore del soggetto affidatario.

Circa i flussi finanziari, gli utenti, verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario predisposto dall'Ente di governo dell'Ambito secondo la disciplina regolatoria ARERA.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all'aggiornamento e/o alla variazione del Piano d'ambito eventualmente da riconoscersi secondo la disciplina contrattuale.

## **4. Elementi favorevoli alla scelta dell'*in house*.**

Dopo aver fornito una ricostruzione del contesto normativo e della evoluzione storica dell'affidamento e della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Distretto Caserta, si può passare alla trattazione della modalità gestoria che l'Ambito Distrettuale Caserta ha individuato tra quelle messe a disposizione dall'ordinamento.

Nel merito, la scelta del modello di gestione *in house* viene ritenuta la più idonea al territorio servito, in considerazione degli elementi di vantaggio e delle opportunità offerte dalla stessa, secondo la valutazione discrezionale dell'Ente idrico Campano, che il ricorso al mercato non garantirebbe ovvero garantirebbe in misura minore, nonché in ragione degli elementi di debolezza e dei rischi insiti nel ricorso al mercato, come di seguito elencati.

Tra i punti di forza della gestione *in house* si elencano:

- il pieno sostegno politico ed amministrativo del Distretto Caserta, ovvero dell'Ente in favore del quale il servizio viene reso;
- la possibilità di attivare con maggiore intensità rapporti di collaborazione o di rete con altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, in modo da consentire un naturale accrescimento del capitale sociale ed una complessiva economicità dei progetti paralleli ai servizi;
- la maggiore capacità di adattamento ai mutamenti delle esigenze gestionali rispetto alle previsioni contrattuali, dettati da bisogni sopravvenuti rispetto alla genesi del rapporto convenzionale;
- la sinergia con le molteplici funzioni dei Comuni e dell'EGATO, con conseguente semplificazione dei reciproci rapporti ed accelerazione delle procedure tese al conseguimento degli obiettivi pianificati;
- la riduzione della possibilità di contenzioso tra Ente di Governo dell'Ambito e soggetto gestore;
- possibilità per i cittadini di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come un bene della collettività;
- possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi, con conseguente possibilità di apportare correttivi al rapporto convenzionale, difficilmente realizzabili per il caso di ricorso al mercato;
- rapidità dell'affidamento, che evita la macchinosa attività per l'individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari, con tempi di conclusione assolutamente incompatibili con il rispetto del termine prescritto dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022 per l'affidamento del SII, la cui inosservanza comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi ivi disciplinati;
- minore probabilità della scarsa propensione del contesto territoriale di riferimento a collaborare con un gestore con partecipazione privata, potenzialmente destinatario di attacchi mediatici e forme di protesta che non favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di servizio pianificati.

Secondo le valutazioni dell'Ente, oltre ad essere più immediato in coerenza col dettato normativo, che porterebbe in alternativa al commissariamento dell'Ente, nella valutazione comparativa tra le varie opzioni gestionali possibili, l'affidamento in house della gestione del SII nell'ambito Distrettuale Caserta consente la valorizzazione degli elementi di vantaggio sopra indicati nonché di evitare i rischi e le criticità connaturati al ricorso al mercato.

Nei successivi paragrafi, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, inoltre, si darà ulteriormente dimostrazione della sussistenza di specifici "benefici per la collettività" derivanti dall'affidamento diretto del servizio in house.

#### ***4.1 Economicità della gestione.***

Dal punto di vista della economicità della gestione, la scelta dell'*in house* può essere considerata la più conveniente, atteso che l'obiettivo di fondo della gestione del Servizio è l'equilibrio economico/finanziario della gestione ed è esclusa la marginalità di profitto.

Con la conseguenza che, qualora si determinino utili nella gestione pubblicistica, essi saranno automaticamente reinvestiti in investimenti infrastrutturali, o comunque resteranno in ambito pubblico, laddove, in caso di gestione di privati, gli utili potranno essere distribuiti tra i soci e sottratti al sistema.

Peraltro, la società *in house* ha come obiettivo il progressivo miglioramento del servizio per la comunità di riferimento e persegue l'equilibrio economico finanziario della gestione. Questo approccio consente di conciliare un sistema efficiente e di livello qualitativo adeguato.

A margine e ad integrazione di quanto sopra, sempre sotto l'aspetto della economicità ed efficienza della gestione, va evidenziata la rinnovata solidità economica dell'Azienda conseguente alle recenti transazioni con la Regione Campania.

#### ***4.2 Sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house a favore di ITL S.p.A..***

Il Consorzio C.I.T.L. si è trasformato in società di capitali agli effetti dell'art. 35 comma 8 (nel testo vedasi il secondo comma 8) della Legge 448/2001 che impone ai consorzi di trasformarsi in società S.p.A. e s.r.l..

In merito si rileva che l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 prevede la competenza del consiglio comunale per la sola lettera e) in tema organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione in quanto richiama l'articolo 35, relativamente al solo comma 12, legge n. 448 del 2001. Pertanto, per quanto riportato da ITL S.p.A., in occasione della trasformazione del Consorzio in S.p.A. la partecipazione all'assemblea straordinaria dei soci enti locali effettuata ai sensi dell'art. 35 comma 8 della Legge 448/2001 rappresenta ad opinione di chi scrive un corretto procedimento di formazione della volontà assembleare rispetto alle stesse amministrazioni rappresentate.

Tale valutazione risulta confermata dalla recente deliberazione n. 121 del 03/03/2022 della Corte dei Conti, sezione di controllo Veneto, che ha chiarito che in occasione della trasformazione di un consorzio in società di capitali nessuna autorizzazione preventiva necessita in quanto in sede di assemblea gli organi di governo degli enti locali sono opportunamente rappresentati dagli amministratori delegati.

La società pubblica così trasformata è sottoposta alle prescrizioni del D.lgs. 118/2011 costituendo rispetto ai soci ricompresi nella compagine sociale sistema "GAP" (Gruppo Amministrazioni Pubbliche) con obbligo di consolidamento dei dati patrimoniali con i bilanci dei singoli enti locali facenti parte tenuto conto della quota di partecipazione. Analogamente agli effetti dell'art. 147 quater del TUEL è sottoposto agli indirizzi, verifiche e controlli che possono operare gli stessi enti locali costituenti l'I.T.L. S.p.A.

Diversamente agli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 la società I.T.L. S.p.A. ha approvato in assemblea straordinaria del 16 settembre 2022 il regolamento "sul controllo analogo congiunto", in modo da consentire ai singoli enti di procedere ad un controllo in forma diretta delle attività di scelta gestionali secondo le modalità ivi previste.

### **5. Motivazioni economiche finanziarie di supporto.**

Il già richiamato art 34 comma 20 del D. Lgs. n. 179/2012 dispone che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di*

*riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Il presente capitolo della relazione consente di esplicitare le ragioni sottese alla scelta effettuata avendo quale elemento conduttore l'economicità della gestione evidenziando la sostenibilità economico – finanziaria della scelta operata, e quindi la “motivazione economica – finanziaria” della stessa.

### ***5.1 Sostenibilità economico finanziaria.***

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico a tariffa, come previsto dall'art. 154 del TUA e dal sistema di regolazione tariffario previsto e deliberato da ARERA, predisposto anche in ossequio al principio europeo di copertura integrale dei costi dei servizi.

In particolare il metodo tariffario predisposto secondo i principi ispiratori contenuti nel TUA prevede espressamente nel calcolo della tariffa una voce di ricavo da riconoscere al gestore denominata “CAPEX” che contiene gli effetti dell'ammortamento dell'investimento e degli oneri finanziari e fiscali connessi agli interventi. Pertanto la sostenibilità economico finanziaria è, in linea di principio, garantita già nell'ambito delle regole del sistema tariffario che prevedono la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento.

Ciò premesso, nel caso di specie, ITL S.p.A. ha predisposto un piano industriale, riportato in allegato alla presente relazione, oggetto di parere favorevole del 03/10/2022 espresso da parte del Collegio Sindacale ed infine di asseverazione da parte della società finanziaria D.G.A. Revision and Trust s.r.l., autorizzata allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di revisione, iscritta nell'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Da tale piano risulta che ITL S.p.A. è in equilibrio economico ed ha risorse finanziarie sufficienti a garantire l'espletamento del servizio in corso di affidamento e la realizzazione degli investimenti programmati.

L'art. 3 bis del D.lgs. n. 138/2011, stabilisce che: “al fine di assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari da parte del soggetto affidatario, le motivazioni della scelta devono essere dettagliate all'interno di un piano economico-finanziario, in modo da dimostrare il mantenimento nell'arco gestionale 2022-2027 degli equilibri economico finanziari tali da non compromettere la continuità gestionale ed il rispetto delle scadenze, delle obbligazioni per tempo assunte nei rimedi della legge 231/2002.

Il Piano Economico Finanziario contiene:

- la proiezione, per il periodo 2022-2027, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, come meglio si dettaglierà nel seguito;
- l'assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, tenuto conto che l'ente ha effettuato una perizia di stima in relazione anche al Piano d'ambito.

A tal fine nel Piano Economico Finanziario 2022-2027 vengono riportati sia la proiezione dei costi e dei ricavi, sia l'assetto economico patrimoniale della società in house I.T.L. SpA.

Il Piano Industriale proposto da ITL S.p.A. è stato utilizzato per definire nel Preliminare di Piano di Distretto la proiezione fino al 2027 dei Comuni che gradualmente saranno assorbiti, sulla base delle progressive previsioni di affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Il livello degli



affidamenti individua il passaggio graduale da 231.069 abitanti a 900.283 abitanti, con individuazione dei volumi di acqua fatturati che passerebbero da 13.459.769 m<sup>3</sup> a 183.266.135 m<sup>3</sup>. Viene previsto un Piano di Investimenti, nel periodo di affidamento, con un importo stimato di € 23.872.300 in proporzione a circa 10,00 euro/anno per abitante a valere sulla tariffa.

La tariffa porta con sé un valore incrementale dell'8,4% già approvato dall'ente regolatorio per il periodo 2020-2023, comprensivo del 2% necessario a coprire i mancati introiti.

Dall'analisi dei coefficienti del Piano Economico e Finanziario deriva una classificazione del rating B+, proprio a rappresentare che il piano stesso è finanziabile dal punto di vista bancario.

## ***5.2 Ulteriori motivazioni della scelta di affidamento ad ITL S.p.A..***

La I.T.L. S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico per la gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti il Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Caserta, subentrata al Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL) quale affidataria in forma consortile di diversi enti locali con proprietà delle reti del servizio senza soluzione di continuità a seguito della cessazione del previgente gestore Cassa del Mezzogiorno, la quale ha garantito per anni il servizio di "pubblica utilità" curando il servizio idrico integrato mediante la salvaguardia delle reti e degli impianti finanziati in larga misura con il reperimento di fondi pubblici (es. legge Regionale 51/1978).

Il Consiglio di distretto di Caserta, con deliberazione n. 1 del 29/09/2022, ha espresso l'indirizzo dell'affidamento a società pubblica agli effetti dell'art. 149 bis del decreto legislativo 152/2006 allo scopo di mantenere in ambito sociale condiviso tra enti pubblici la gestione del "bene comune" di prioritario interesse delle comunità amministrative.

La scelta del modello gestionale pubblico ha una diretta ripercussione sulle tariffe in applicazione, che avranno un contenuto livello di misurazione e applicazione in forma "flat", senza un ricarico dei margini di redditività attesa, tipico degli investimenti privati, coerentemente con le tariffe approvate dall'Ente Idrico Campano.

Da una verifica delle attuali tariffe praticate sul mercato tra i diversi gestori in territori comparabili su piano nazionale, si evince che la tariffa in applicazione risulta significativamente inferiore a quella mediamente praticata.

Una bassa rigidità della spesa relativa all'incidenza del costo del personale sull'intera spesa corrente della società, l'assenza d'indebitamento per mutui contratti con istituti bancari per finanziare la tenuta e ampliamento delle reti, ha consentito la determinazione ed applicazione di una tariffa del S.I.I. in forma contenuta rispetto alle condizioni mediamente praticate sul mercato.

Analogamente, l'assenza di investimenti a carico della società ha ridotto l'incidenza sul bilancio degli stessi ammortamenti tecnici e finanziari.

Nel periodo 2022-2027 il ricorso all'investimento mediante applicazione della quota tariffaria di 10,0 euro/anno per abitante e la partecipazione ai bandi dei fondi POR e PNRR 2021\_2026 e PNRR potrà garantire il mantenimento di una tariffa "di tipo sociale" per l'assenza di incidenza degli oneri di ammortamento sulla stessa tariffa.

Nel modello gestionale organizzativo anche il programma incrementale di assunzione del personale è stato contenuto in termini numerici in relazione alle quote di affidamenti da parte degli stessi enti locali del servizio idrico integrato.

L'elasticità della spesa corrente (personale più ammortamenti) consentirà anche una migliore valutazione ed un'ottimizzazione dei margini di assorbimento "delle morosità" per tempo registrate.

Detta politica di contenimento della spesa si è manifestata in occasione dell'approvazione dello schema regolatorio 2020/2023 intervenuta con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano n. 26 del 7 luglio 2021 in cui la struttura dei corrispettivi applicata all'utenza per la gestione S.I.I. garantisce l'equilibrio del piano economico-finanziario.

Allo stato il soggetto gestore ha individuato un parametro medio di spesa del personale invalicabile interpolando i dati del PEF alla tariffa approvata di modo che, in occasione del successivo subentro dei comuni, si ha modo di conoscere quanta spesa massima di personale può essere incrementata tenuto conto dei livelli della popolazione da servire e dei volumi medi di acqua da trattare.

L'incidenza del costo del personale è pari a circa il 16%. Ne deriva che, con riferimento alla tariffa base attualmente applicata di 1,13 €/m<sup>3</sup>, l'incidenza del costo del personale sul volume di risorsa idropotabile erogata è pari a 0,18 €/m<sup>3</sup>. Infine la società I.T.L. S.p.A., nell'attuale configurazione organizzativa presenta 54 risorse umane in organico, gestisce il S.I.I. nei confronti di 72.500 utenze idriche, corrispondenti a circa 235.000 abitanti con un rapporto abitanti/utenti pari a circa 3,2 e con un costo del personale (come desumibile dal bilancio di esercizio 2021) pari ad € 3.173.608,00. Tali valori risultano adeguati al territorio servito e in linea con i valori di riferimento nazionali.

## 6. Conclusioni.

L'Ente Idrico Campano, in definitiva, con delibera di Comitato esecutivo potrà ritenere di procedere ad affidamento diretto *in house* del servizio idrico integrato nell'Ambito distrettuale Caserta in favore di ITL S.p.A.. Tale decisione è conseguente alle necessità di accelerazione imposte dalla normativa vigente, alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili, nonché dei risultati della gestione precedente da parte di ITL S.p.A. sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti da parte del soggetto affidatario, ITL S.p.A. ha trasferito un piano industriale che contiene il progressivo allargamento del perimetro gestionale e la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano è regolarmente asseverato come previsto dalla normativa è, riportato in allegato alla presente relazione ne costituisce parte integrante.

**Allegato 1. PEF 2022 – 2027 del Piano Industriale di ITL S.p.A.**



80027 Frattamaggiore (NA) - Via delle Industrie, lotto 28  
Consorzio Fracta Labor  
Tel. 081 8346723 – 081 8338369 – 338 8004393  
e-mail: dgafiduciaria@icloud.com  
[www.dgafiduciaria.it](http://www.dgafiduciaria.it)  
[www.studioapprovato.it](http://www.studioapprovato.it)

Spett.le **Società Pubblica Idrico Terra di Lavoro S.p.A.**  
Via Lamberti fabb. A4 2P A4  
81100 – Caserta (CE)  
P.Iva: 0823326454

**OGGETTO: Asseverazione del Piano economico - finanziario per l'affidamento diretto come gestore unico di tutti i processi del Servizio Idrico Integrato per tutti i comuni ricadenti nell'ambito distrettuale di Caserta (articolo 3 bis, comma 1bis del decreto legge 13/08/2011 n. 138).**

La "D.G.A. Revision and Trust S.r.l." è una Società a responsabilità limitata costituita in Frattamaggiore (NA) il 19 marzo 2012:

- ha per oggetto sociale l'esercizio delle **funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal R.D. 22 aprile 1940 n. 531** e successive norme in materia;
- è iscritta nel **Registro delle Imprese di Napoli nella sezione ordinaria al numero 07163541217 ed al numero R.E.A. 865370**;
- ha stabilito la propria **sede legale ed operativa in Frattamaggiore (NA)**, alla via delle Industrie - lotto 28;
- possiede un capitale sociale di Euro 90.000,00 (novantamila/00), interamente versato;
- è stata **autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R. D. 22 aprile 1940 n. 531 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 07.12.2012.**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.12.2012, Serie Generale n. 297;
- è rappresentata dall'amministratore unico, dott. Giuseppe Approvato, iscritto: al n° 531/A dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord (sezione A); al n° 2413 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli dal 1998; al n. 70 dell'Albo dei Consulenti Tecnici Penali del Tribunale di Napoli Nord; al n° 94308 del Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze; al

**Cap. Soc. Euro 90.000,00 interamente versato. P.IVA – C.F. – num. Registro Imprese 07163541217  
Decreto Autorizzazione Ministero Sviluppo Economico del 07/12/2012  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 297 del 21/12/2012**

n. 1184 dell'Albo Amministratori Giudiziari tenuto dal Ministero della Giustizia; nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno; presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale come Consulente del Lavoro dal 1999.

## ASSEVERAZIONE

In riferimento al **Piano economico - finanziario per l'affidamento diretto come gestore unico di tutti i processi del Servizio Idrico Integrato per tutti i comuni ricadenti nell'ambito distrettuale di Caserta**, vista la relativa documentazione e i dati forniti in supporto, Vi facciamo presente quanto segue:

### Premesso che

- la Vostra Società, I.T.L. S.p.a., ha l'obiettivo di gestire, entro la fine del 2027, l'intero Servizio Idrico Integrato su tutto il territorio dell'ambito distrettuale di Caserta;
- la vostra Società ha predisposto un piano economico – finanziario, da cui si evince la sua affidabilità quale soggetto affidatario, per l'acquisizione ed organizzazione del servizio su un territorio progressivamente più ampio sino a ricoprire l'intero ambito distrettuale di Caserta e l'ha sottoposto a questa Società di Revisione per il **rilascio dell'asseverazione ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 bis del decreto legge 13/08/2011 n. 138**).
- i dati previsionali contenuti nel PEF sono stati elaborati sulla base di ipotesi di realizzazione di eventi futuri, evoluzioni di mercato e azioni che dovranno essere intraprese dalla I.T.L. S.p.a.

Ciò premesso, questa Società **"D.G.A. Revision and Trust S.r.l."**

### ASSEVERA

Il piano economico – finanziario allegato, attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base degli elementi di seguito specificati.

#### **L'equilibrio economico e finanziario del progetto si basa sui seguenti parametri rilevati:**

##### **1. Oggetto e durata della concessione.**

Quanto previsto dal progetto è di assumere la gestione di tutti i processi del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dei comuni già facenti parte della compagine societaria, nonché di inserire nel perimetro gestionale, progressivamente fino a coprire l'intero S.I.I. entro il 2027, tutti gli ulteriori comuni ricadenti nell'ambito distrettuale di Caserta, raggiungendo un target previsionale di circa € 900.000 abitanti e stimando un fattore incrementale per le utenze pari a 3,8.

A questo scopo, il programma si struttura a steps, a partire dal 2022: si prevede entro il 2023 l'acquisizione dei segmenti del S.I.I. dei comuni per i quali la società gestisce attualmente solo alcuni segmenti, fino ad acquisire, tra il 2024 e il 2027, quei comuni che attualmente hanno altre gestioni in corso.

## **2. Valore dell'investimento.**

Nell'ipotesi di affidamento quinquennale ed estensione a tutti i 104 comuni della provincia di Caserta, gli investimenti individuati sono volti alla realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria della rete idrica e del sistema fognario depurativo al servizio del territorio di competenza, prevedendo un valore complessivo pari a **€uro 32.144.550,00**, tenendo conto di un fondo incrementale a tariffa pari a € 10,00 per abitante per ogni anno di affidamento del servizio.

## **3. Ricavi.**

Il valore della produzione è stato stimato, per il periodo di durata dell'affidamento, per **€ 130.791.847,00**, ipotizzando un incremento progressivo delle utenze fino ad assicurare la copertura totale del servizio a tutti i comuni della provincia.

Nel dettaglio, la stima viene calcolata applicando, per le annualità 2022 e 2023, l'ultimo tariffario approvato dall'Ente regolatorio e, per le annualità successive, un incremento dell'8,4% già approvato dallo stesso Ente, comprensivo di un 2% necessario a coprire i mancati introiti per morosità.

Vengono altresì considerate nel valore complessivo della produzione anche attività accessorie al S.I.I., i cui introiti sono dettagliati in un apposito regolamento pubblicato nel sito dell'Ente.

## **4. Costi.**

Analogamente ai ricavi, per la stima dei costi si è tenuto conto della durata dell'affidamento e dell'estensione del servizio a tutti i comuni della provincia.

Sono state considerate le seguenti voci, tenendo conto degli incrementi dei costi in maniera proporzionale all'incremento previsto della popolazione:

- Acquisto materie prime, ovvero il costo sostenuto per l'approvvigionamento della risorsa idrica necessaria;
- Servizi, quali energia elettrica, quantificando gli incrementi dovuti alla crisi energetica in corso;
- Godimento beni terzi, ovvero gestione parco auto, determinati partendo dal contratto in essere incrementato del 5% in base alle stime effettuate da gli operatori del settore;
- Oneri diversi di gestione, sostenuti per tutte le attività gestionali;
- Ammortamenti, calcolati sugli investimenti al netto della quota dei contributi e considerando come vita utile quella prevista dalle normative fiscali;
- Personale, prevedendo un incremento da 54 a 131 unità, tenendo conto dei limiti di età e copertura di posizioni scoperte anche rispetto all'assetto organizzativo attuale e previsionale;
- Svalutazioni, calcolate sulla media degli incassi del quinquennio precedente.

La società, al contempo, prevede di diminuire l'incidenza di alcuni costi attraverso investimenti in manutenzioni straordinarie e l'uso di fonti di energia alternativa.

## 5. Indicatori.

Nel progetto in esame non sono state considerate nuove fonti di finanziamento, per tanto, gli oneri finanziari stimati sono relativi al solo 2022 e corrispondenti agli interessi passivi per il piano di rientro con la regione Campania e per i piani di rateizzazione stipulati con i fornitori.

Si prevede un investimento mediante l'applicazione dell'incremento della quota tariffaria per abitante di € 10,00 e partecipazione ai bandi POR e PNRR.

Dai bilanci previsionali redatti e riportati nel progetto in esame, si evincono indici di redditività positivi, quali MOL/EBITDA e EBIT.

## 6. Imposte.

Ai fini dell'imposizione fiscale è stato esaminato l'impatto che l'imposizione diretta ed indiretta ha sul livello di redditività del progetto, in particolare, IRAP e IRES.

\*\*\*\*\*

Questa Società di Revisione "**D.G.A. Revision and Trust S.r.l.**" ha esaminato l'allegato Piano economico - finanziario, da Voi elaborato e redatto, sulla base delle Vostre ipotesi dei costi di investimento, costi di gestione, dei ricavi e degli altri elementi rilevanti sopra specificati, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la Società di Revisione "**D.G.A. Revision and Trust S.r.l.**" si è basata su dati e documentazione relativi al piano economico - finanziario da Voi forniti, che non sono stati sottoposti a verifica di congruità.

La I.T.L. S.p.a. si assume, pertanto, ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Società di Revisione ai fini della redazione del presente documento.

La D.G.A. Revision and Trust non è venuta a conoscenza di fatti tali da farle ritenere che, alla data odierna, le ipotesi poste alla base del PEF non forniscano una base ragionevole per la predisposizione dello stesso.

**Alla luce di quanto sopra, si ritiene coerente il piano economico - finanziario con le ipotesi riportate e, pertanto, si rilascia la presente asseverazione ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 bis del decreto legge 13/08/2011 n. 138, con l'espresso avvertimento che:**

- la società di Revisione non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta di affidamento diretto, di competenza della Pubblica Amministrazione.

**Fratamaggiore, 19/10/2022.**

Allegato Piano Economico Finanziario

La Società di Revisione  
**D.G.A. SRL Società Fiduciaria**  


